



ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel/fax 090/673223
C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it
Sito web: www.iclapiragentiluomo.gov.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

Circ.n.314

Messina
29/05/2019

Ai Docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado
AL DSGA
LORO Sedi

Oggetto: prescrutini - Scuola secondaria I grado

I Docenti della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati per effettuare i consigli di classe con il seguente o.d.g :

- 1) prescrutinio delle valutazioni relative al II Quadrimestre

Le operazioni di prescrutinio si svolgeranno secondo il seguente calendario

CLASSI	GIORNO	FASCIA ORARIA
1^A	4 GIUGNO 2019	15.00/16.00
2^A		16.00/17.00
3^A		17.00/18.00
1^B	5 GIUGNO 2019	14.30/15.30
2^B		15.30/16.30
3^B		16.30/17.30
1^D	6 GIUGNO 2019	14.30/15.30
2^D		15.30/16.30
3^D		16.30/17.30
3^C		17.30/18.30

Si precisa che, in assenza del Dirigente scolastico, i Consigli saranno presieduti dal Docente coordinatore di classe.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

In riferimento alla normativa vigente in materia di valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne, si forniscono indicazioni in merito allo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale.

- Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola sec. di primo grado, da

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti (*), motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

- La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali, ma con un giudizio sintetico e, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l'ambiente scolastico. Pertanto non è più prevista la non ammissione alla classe successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. Resta invece confermata la non ammissione per coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.
- La valutazione sarà integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
- L'ammissione alla classe successiva della scuola secondaria o agli esami di Stato è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (D.Lgs. n. 62/2017).
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
- L'eventuale non ammissione deve essere coerente con i criteri declinati nel PTOF e la decisione assunta a maggioranza.

Per la “non ammissione” alla classe successiva è bene ricordare che:

- I docenti debbano aver messo in atto interventi didattici e/o educativi o percorsi individualizzati al fine di aiutare gli alunni/e a superare le varie difficoltà emerse in itinere.

- Le famiglie degli alunni/e a cui viene proposta la non ammissione debbano essere state opportunamente coinvolte nel corso dell'anno scolastico;

(*)Deroga al tetto delle assenze. Collegio dei Docenti-11 Settembre 2018 delibera n.30

La Dirigente comunica che ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di lezione (art. 11 comma 1 del D. Lgs n. 59/2004) e che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs n. 59/2004 e dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, le istituzioni scolastiche, per casi eccezionali, possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

IL Collegio dei Docenti

dopo aver attentamente esaminato le disposizioni in merito alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado;

- Ritenendo di dover operare per assicurare omogeneità equità e trasparenza nella valutazione degli alunni;
- Considerato che il POF di questa Istituzione Scolastica afferma:
 - *la valutazione rappresenta un elemento pedagogico fondamentale: il suo fine principale è quello di favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di auto valutarsi, di scoprire i propri punti di forza e di debolezza e di compiere scelte consapevoli, nel presente e nel futuro;*
 - *l'attività di valutazione prevede un adeguamento della azione didattica del singolo docente agli esiti delle verifiche e in particolare una ripresa degli argomenti trattati e, se necessario, un riadeguamento degli obiettivi della programmazione personalizzata, nel caso si manifestino difficoltà di apprendimento;*
 - *la valutazione sommativa o finale, che permette la formulazione di un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell'anno scolastico, viene determinata sempre tenendo presente la situazione di partenza accertata in fase di valutazione diagnostica e la situazione in uscita dell'allievo al seguito dell'azione didattica (si valuta in pratica "il progresso rispetto alla situazione di ingresso");*
- Tenuto conto che nella scuola sono presenti a volte degli studenti affetti da patologie o disturbi che possono impedire la regolare frequenza delle lezioni;
- Considerato il particolare contesto socio-culturale del territorio in cui sorge la scuola, si registrano talvolta situazioni di disagio familiare che espongono gli studenti al rischio di dispersione scolastica;

all'unanimità dei voti validamente espressi in forma palese.

DISPONE

che i Consigli di classe della scuola secondaria di I grado in sede di scrutinio possano derogare all'obbligo di non ammissione alla classe successiva o all'esame di idoneità se le ore di assenza superano ¼ dell'orario di lezione totale, nei seguenti casi:

- 1) istruzione domiciliare su progetto;
- 1) assenze per malattia (o il disagio derivante da un disturbo specifico di apprendimento accertato) pari o superiori a 5 giorni, giustificate con certificato medico;
- 2) assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, lutto di famiglia, trasferimento);
- 3) nel caso in cui gli studenti appartengano a gruppi sociali particolari che prevedono continui spostamenti di sede e interruzione del percorso scolastico indipendenti dalla volontà dello minore;
- 4) nel caso in cui, a determinare il superamento del tetto di assenze ammesse, concorra una "quarantena" obbligatoria dovuta a viaggi all'estero.
- 5) ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivato ed eventualmente documentato (quando si tratti di uno studente con famiglia fortemente disagiata, non in grado di ottemperare autonomamente ai compiti educativi, anche seguita dal servizio sociale, per cui la responsabilità delle assenze non sia attribuibile al minore; nel caso in cui la non ammissione si aggiunga a una pluripetenza e questo possa determinare una situazione di dispersione scolastica, generando un "caso sociale" che possa per il futuro costituire un "costo" per la comunità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa Luisa Lo Manto)
 firma autografa sostituita a mezzo stampa
 Ex art.3, comma 2 D.Lgs.39/93